



CONFINDUSTRIA

Corporate sustainability reporting directive

Nota di Aggiornamento

21 dicembre 2021

Sommario

1	Aggiornamento iter legislativo europeo CSRD	2
2	Posizione di Confindustria	3
1.	Estensione del perimetro applicativo	3
2.	Ampliamento delle informazioni ESG per l'informativa non finanziaria	4
3.	Il livello di assurance sulle informazioni di sostenibilità riportate	5
4.	La collocazione delle informazioni di sostenibilità	6
5.	Utilizzo obbligatorio dei (futuri) standard europei di sostenibilità	7
6.	Tempi	7

1 Aggiornamento iter legislativo europeo CSRD

Il 21 aprile scorso, nell'ambito di un nuovo pacchetto di misure sulla finanza sostenibile, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa alla **comunicazione societaria sulla sostenibilità** (*Corporate sustainability reporting directive*).

La proposta si inserisce all'interno del quadro normativo del Green Deal europeo, con cui l'UE si è impegnata ad azzerare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050, mirando a trasformare l'Unione in un'economia moderna, competitiva ed efficiente in termini di risorse. L'obiettivo della Commissione è che la proposta migliori l'informativa al mercato sui temi ESG, contribuendo così alla transizione verso un sistema economico-finanziario sostenibile e inclusivo, in conformità con gli obiettivi delineati dalle Nazioni Unite.

Confindustria ha seguito l'iter legislativo europeo fin da principio, contribuendo al paper di osservazioni formulato da Business Europe, nel luglio 2021, nell'ambito della consultazione lanciata dalla Commissione europea.

Su un piano generale, Confindustria ha condiviso, in tutte le sedi di confronto, la scelta di fondo della proposta di far sì che le imprese, anche le PMI, rendano disponibili le proprie informazioni in modo efficace, completo e uniforme, sia per avere un accesso più agevole al credito e ai mercati dei capitali, sia per contribuire agli obiettivi di sostenibilità.

Tuttavia, ha sottolineato come condizione imprescindibile che l'ampliamento e il rafforzamento della rendicontazione di sostenibilità avvenga in modo **graduale e proporzionale**, senza imporre obblighi troppo prescrittivi e incentivando l'approccio volontario per la platea delle imprese di minori dimensioni.

La Direttiva attualmente è all'esame del Consiglio europeo, che ha previsto la presentazione di un testo di compromesso entro la fine del mese di dicembre. A differenza di quanto immaginato in precedenza, l'accordo in Consiglio non sarà raggiunto entro la fine dell'anno, bensì nei primi mesi del 2022.

A ottobre scorso, Confindustria ha inviato le proprie osservazioni sulla proposta di Direttiva anche al MEF, che partecipa ai gruppi di lavoro del Consiglio Europeo.

È iniziato parallelamente, nelle scorse settimane, anche il lavoro del Parlamento europeo, che presenterà emendamenti alla proposta di Direttiva in Commissione JURI (il termine è scaduto il 9 dicembre). Il voto in commissione è previsto per febbraio/inizio marzo prossimo.

In questo contesto, Confindustria ha sostenuto alcune proposte di modifica al testo della proposta, concentrandosi, tra le altre cose, sui tempi di recepimento e di attuazione della Direttiva, per consentire alle imprese di disporre del tempo necessario per organizzare i processi interni funzionali alla rendicontazione, nonché sulla necessità di ridurre il novero delle informazioni richieste, per alleggerire gli oneri a carico delle imprese stesse.

2 Posizione di Confindustria

Di seguito le principali valutazioni, aggiornate rispetto ai lavori del Consiglio e al confronto con alcuni parlamentari italiani, sulle novità della proposta.

1. Estensione del perimetro applicativo

Sono incluse tutte le **grandi società** (quelle che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e prestazioni: 40 000 000 EUR; numero medio dei dip. durante l'esercizio 250) e **tutte le società quotate sui mercati regolamentati, incluse le PMI**, ad esclusione delle micro-entità (quelle che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 350 000 EUR; ricavi netti delle vendite e prestazioni: 700 000 EUR; numero medio dip. durante l'esercizio: 10), le grandi società aventi sede legale in Paesi extra-UE ma quotate su mercati regolamentati UE, le imprese controllate europee di società non europee.

Per contenere gli oneri per le **PMI quotate**, la direttiva stabilisce che le stesse saranno autorizzate a rendicontare secondo **norme più semplici** rispetto agli standard che si applicheranno alle grandi imprese, mentre le PMI non quotate potranno scegliere di utilizzarle su base volontaria.

Inoltre, l'obbligo entrerà in vigore dal **1° gennaio 2023** per tutte le categorie di impresa, a eccezione delle **PMI** per cui entrerà in vigore dal **1° gennaio 2026**.

Valutazioni

L'obiettivo della proposta della Commissione è di far sì che, a tendere, tutte le imprese, comprese le PMI, rendano disponibili le proprie informazioni in modo efficace ai partner finanziari o commerciali, anche per avere un accesso più agevole a investimenti e finanziamenti e contribuendo, al contempo, alla transizione verso un'economia sostenibile.

Confindustria è consapevole che l'attenzione agli **impatti ambientali e sociali** è divenuto un **fattore chiave di competitività**.

Il tessuto delle PMI italiane sta familiarizzando sempre di più con queste tematiche. Infatti, quelle che operano nelle filiere delle multinazionali e delle grandi imprese sono chiamate, già oggi, a dimostrare il rispetto di determinati standard, sia in tema di sicurezza sul lavoro e di certificazioni ambientali, sia di formazione del personale e rispetto dei diritti umani.

Il dossier europeo sulla CSRD incrocia, peraltro, una sensibilità di mercato, perché è quest'ultimo, oggi, a richiedere sempre più spesso alle imprese di rendere trasparente il proprio impegno sui temi della sostenibilità.

L'obiettivo di Confindustria è, dunque, di accompagnare nel tempo tutte le imprese, anche le meno strutturate, a investire in processi e attività sostenibili come leve per la propria competitività, nonché come leva per sostenere i processi di internazionalizzazione.

Al contempo, l'allineamento alla rendicontazione di sostenibilità dovrebbe avvenire in modo **proporzionale e graduale**, senza imporre obblighi troppo prescrittivi e provando a salvaguardare, **almeno in una prima fase, l'approccio volontario, con standard**

semplificati sotto il profilo qualitativo e quantitativo, **per la platea delle imprese di minori dimensioni**.

Peraltro, anche per **le grandi imprese** andrebbe valutata una **tempistica congrua** di entrata in vigore delle nuove norme, per dare modo alle stesse di organizzarsi e strutturarsi per adempiere ai nuovi obblighi (es. l'obbligo di fornire una descrizione degli obiettivi relativi alle questioni di sostenibilità fissati e dei progressi compiuti nel conseguirli crea, indirettamente, l'obbligo di fissare obiettivi, sviluppare indicatori e monitorare i progressi compiuti).

2. Ampliamento delle informazioni ESG per l'informativa non finanziaria

*Nella nuova proposta in primis viene chiarito il **principio della doppia materialità**, eliminando ogni ambiguità sul fatto che le imprese dovranno riportare non solo le informazioni necessarie a capire **come le questioni di sostenibilità incidono su di loro**, ma anche come le loro **attività incidano su persone e ambiente**.*

*Si prevede poi un ampliamento dell'oggetto dell'informativa, prevedendo che le informazioni debbano riguardare la **descrizione di**:*

- **modello di business e strategia aziendale**, resilienza degli stessi ai rischi connessi e compatibilità con la transizione verso un'economia green, nonché le modalità con cui tengono conto degli **interessi degli stakeholders**;
- **obiettivi di sostenibilità fissati e i progressi compiuti**;
- **ruolo del Board e del management rispetto ai fattori di sostenibilità**;
- **processi di due diligence implementati** relativi a tali fattori;
- **effetti negativi correlati alla catena del valore dell'impresa (considerando operazioni, prodotti, servizi e quella della propria catena di approvvigionamento) e delle azioni assunte per prevenire, mitigare o rimediare tali impatti avversi**;
- **asset intangibili, cioè i fattori intangibili non riconosciuti nel bilancio finanziario che contribuiscono alla creazione di valore (es. capitale intellettuale, umano, sviluppo delle competenze, capitale relazionale e reputazionale)**
- **metodologie** utilizzate per ricavare le informazioni riportate.

*Si propone, infine, di **eliminare il riferimento al principio del “comply or explain”**, visto che le norme determineranno quali informazioni divulgare in relazione a ciascuno dei fattori di sostenibilità (ambiente, sociale, governance).*

Valutazioni

La posizione di Confindustria sul punto è di continuare a garantire **flessibilità nelle scelte operative delle imprese** (su temi come, ad esempio, la definizione della materialità e il novero delle informazioni rilevanti), in modo da non appesantire gli oneri di *compliance*, a discapito, peraltro, della qualità stessa delle informazioni fornite al mercato.

Obblighi di rendicontazione eccessivamente dettagliati e prescrittivi privano inevitabilmente le imprese di quella flessibilità, che è essenziale, per riferire sugli aspetti più rilevanti guardando al rispettivo e specifico contesto aziendale.

In particolare, Confindustria ritiene necessario identificare con maggiore precisione il concetto di *intangibile*, circoscrivendo l'attenzione solo su quelli maggiormente rilevanti per l'attività dell'impresa.

In particolare, Confindustria ritiene sia necessario: *i*) concentrare l'informativa su quegli intangibili che rivestono un effettivo **profilo di materialità** per l'attività dell'impresa che effettua il rendiconto; *ii*) precisare che tali informazioni devono essere, in linea di principio, **solo di natura qualitativa** e cioè descrittive, considerato che alcuni intangibili sono già rendicontati, nella loro dimensione quantitativa, nell'informativa di carattere finanziario.

Inoltre, in merito al novero delle informazioni da rendicontare, occorre alleggerire la portata della proposta, **circoscrivendo i profili di attività rilevanti**.

In particolare (art. 19-*bis*, co. 2 lett. e), laddove la proposta richiede alle imprese di descrivere le principali ripercussioni negative e le eventuali azioni intraprese per prevenire e attenuare tali effetti, andrebbe **eliminato** il riferimento alle "**potenziali**" ripercussioni.

Inoltre, le ripercussioni negative andrebbero collegate solamente alle attività, ai prodotti e ai servizi, nonché alla catena di fornitura dell'impresa, **eliminando** il collegamento alla **catena del valore** e ai **rapporti commerciali**.

Infatti, la catena del valore è un concetto molto ampio, che comprende molteplici attività e processi, che le imprese spesso non sono in grado di rendicontare in quanto sfuggono alla loro conoscenza o al loro "controllo". Il rischio è anche di determinare aspettative poco realistiche negli utenti dell'informazione non finanziaria. Considerazioni analoghe valgono per i rapporti commerciali, intesi come quelli a valle dell'impresa, che presentano maggiori difficoltà di "controllo" e monitoraggio.

Per ragioni analoghe (art. 19-*bis*, co. 3), andrebbe **eliminata** la previsione che richiede di rendicontare le informazioni **prospettiche**. Peraltro, questa tipologia di informazioni può avere a oggetto aspetti sensibili dell'attività d'impresa, per cui un'eventuale informativa rischia di rivelarsi controproducente per le sue strategie commerciali. A ciò si aggiunge che l'*assurance* su tale tipo di informazioni previsionali risulterebbe particolarmente complessa.

3. Il livello di assurance sulle informazioni di sostenibilità riportate

Nella proposta si prevede che le imprese **dovranno obbligatoriamente ottenere** da *parte di un revisore legale dei conti o società di revisione una **garanzia limitata** sul loro reporting di sostenibilità*.

*Inoltre, viene stabilito che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei requisiti di garanzia entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva accompagnandola, se opportuno, con proposte legislative circa l'introduzione di requisiti di garanzia più rigorosi quali **la garanzia ragionevole**.*

Valutazioni

L'impatto di questa misura per l'Italia è limitato, in quanto l'attuale disciplina già prevede la revisione nella forma della *limited assurance* (il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio verifica la predisposizione della DNF, esprimendo un'attestazione di conformità delle informazioni rispetto a quanto richiesto dal DL n. 254/2016), rimettendo alla scelta volontaria l'adozione della *reasonable assurance*.

Sul punto, l'auspicio di Confindustria è che il legislatore europeo **non si orienti per un automatico passaggio alla *reasonable assurance***, che aumenterebbe ulteriormente i costi di adeguamento per le imprese. Al contrario, è importante che le imprese possano assumere volontariamente la decisione di richiedere questa modalità più penetrante di revisione dell'informativa non finanziaria, assicurando in questo modo quella proporzionalità richiamata in premessa.

4. La collocazione delle informazioni di sostenibilità

Tutte le informazioni dovranno essere pubblicate come parte delle relazioni sulla gestione delle aziende e divulgate in formato digitale per assicurarne la trasparenza. Gli Stati membri devono quindi assicurare che le relazioni sulla gestione contengano le comunicazioni sulla sostenibilità.

Inoltre, le imprese dovranno preparare i loro bilanci e le loro relazioni in formato digitale (XHTML) in conformità del regolamento ESEF ed "etichettare" le informazioni sulla sostenibilità secondo un sistema di categorizzazione (tale sistema sarà sviluppato insieme agli standard di rendicontazione della sostenibilità). Questo procedimento è necessario anche per l'inclusione delle informazioni nel Punto di accesso unico europeo (European Single Access Point – ESAP) - come previsto nel nuovo piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali - per creare un database europeo, pubblicamente accessibile, finalizzato a incrementare la trasparenza sul mercato e a fornire a investitori e utenti informazioni armonizzate e confrontabili.

Valutazioni

Andrebbe confermata la **libertà di scelta** dell'impresa sulla collocazione del report di sostenibilità in una relazione autonoma o nella relazione sulla gestione.

In particolare, l'argomentazione alla base della proposta, secondo cui le informazioni non finanziarie non sono di agevole reperibilità, sembra poco fondata. L'obiettivo è di garantire un adeguato regime di pubblicità di tale documento, senza interferire su scelte redazionali che possono essere lasciate alla discrezionalità delle imprese.

Sulla taggatura digitale delle informazioni, occorrerebbe valutare un rinvio dell'entrata in vigore di tale adempimento, in quanto occorrono ulteriori riflessioni e valutazioni sull'esito del digital tagging per la rendicontazione finanziaria, compresi i benefici, gli svantaggi e i costi, tenendo presente che le informazioni sulla sostenibilità/ESG sono molto diverse da quelle finanziarie.

5. Utilizzo obbligatorio dei (futuri) standard europei di sostenibilità

*In proposito, la Commissione ha affidato al gruppo consultivo europeo per le relazioni finanziarie (EFRAG) lo sviluppo di tali standard, con la richiesta che siano coerenti con l'ambizione del Green Deal europeo e con il quadro giuridico esistente in Europa (regolamento sulla divulgazione della finanza sostenibile e il regolamento sulla tassonomia). Le norme dell'UE dovranno comunque mirare a incorporare gli elementi essenziali delle norme accettate a livello mondiale e attualmente in fase di sviluppo da parte dell'IFRS Foundation. Sui tempi, la Commissione dovrebbe adottare con atti delegati una **prima serie di norme** di segnalazione entro il **31 ottobre 2022** e una **seconda serie** al più tardi entro il **31 ottobre 2023** per informazioni complementari in materia di sostenibilità e specifiche per il settore di attività.*

Valutazioni

La priorità è di assicurare il **coordinamento degli eventuali standard** europei con quelli globali, in modo da non duplicare gli oneri a carico delle imprese e tener conto, al contempo, dei principi di rendicontazione già in uso.

Inoltre, ferma restando l'opportunità che il processo di definizione dei nuovi standard avanzi celermente, occorre assicurare l'allineamento tra questi ultimi e il testo finale della Direttiva.

6. Tempi

La proposta originaria prevede che le misure di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri vengano adottate entro il 1° dicembre 2022 e che la disciplina trovi applicazione agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2023.

Valutazioni

Confindustria ritiene che uno slittamento del termine per il recepimento a 18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva rappresenti il primo passaggio necessario per assicurare gradualità ai nuovi obblighi e per consentire alle imprese, soprattutto quelle che dovranno applicare per la prima volta la nuova normativa, di organizzarsi in tal senso.

Al contempo, occorre immaginare un termine mobile anche per la prima applicazione della nuova normativa da parte delle imprese, tenendo conto dell'entrata in vigore della direttiva e dell'adozione degli atti delegati di attuazione (es. 12 mesi dopo l'entrata in vigore per gli enti di interesse pubblico; 24 mesi per le grandi imprese; 36 mesi per le PMI quotate).

Infatti, gli adeguamenti necessari per far fronte ai nuovi obblighi necessitano di tempistiche adeguate, in quanto, prim'ancora della rendicontazione, le imprese dovranno modificare i propri sistemi e procedure interni, creando nuovi processi e strutture di reporting, coinvolgendo gli *stakeholder* interessati, fissando gli obiettivi, nonché sviluppando gli indicatori per monitorare i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stessi.